

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1368

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GAVA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PRETI)

Integrazione dello stanziamento di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309, e 4 febbraio 1967, n. 27, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma

*Presentato alla Presidenza il 24 aprile 1969*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di dare a tutti gli uffici giudiziari della capitale una sistemazione decorosa e definitiva ha formato oggetto di paziente e laborioso studio per oltre un trentennio da parte degli uffici interessati. Esso sembrò avviato a concreta soluzione con la legge 25 aprile 1957, n. 309, che stanziava, fra l'altro, la somma di sei miliardi di lire per provvedere alla costruzione ed all'arredamento del palazzo di giustizia di Roma, da eseguirsi su area di proprietà demaniale nella zona di piazzale Clodio.

Nel 1959 l'apposita commissione prescelse i progetti della nuova opera, che vennero approvati nel 1960 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Essi prevedevano la costruzione di distinti edifici da destinare a sede della Corte di appello, del tribunale, della procura della Repubblica e della pretura.

Nel 1961 venne appaltato un primo lotto di lavori per l'importo di lire 1.800.000.000, comprendente i due edifici destinati alla pretura e quello destinato alla Corte di appello; nel 1962 l'impresa appaltatrice fallì ed i la-

vori furono nuovamente appaltati per l'importo di lire 4.292.000.000, in parte adeguato agli aumentati costi delle costruzioni.

I lavori furono così ripresi e, com'è noto, sono stati ultimati gli edifici della pretura civile e penale, di recente inaugurati e già funzionanti.

Purtroppo, il limite di spesa di sei miliardi si manifestò insufficiente fin dalla prima redazione dei progetti di massima per la sistemazione degli uffici giudiziari della capitale. Infatti, la spesa prevista per la realizzazione dei progetti prescelti era di lire 12.747.000.000.

Tutti i tentativi esperiti per ottenere un contributo dal comune di Roma non ebbero effetto in considerazione della situazione deficitaria del comune.

Intanto, il fallimento della prima impresa appaltatrice e la rielaborazione dei due gruppi di progetti per la Corte di appello e la pretura costrinsero il Ministero dei lavori pubblici ad adeguare le originarie previsioni alle mutate condizioni di mercato, oltre che alle effettive esigenze tecniche e funzionali.

Ne derivò così una spesa prevista per i soli edifici della pretura e della Corte di appello in lire 5.811.000.000, oltre a quella di lire 189.000.000 già erogata per i lavori di sbancamento e per le indagini di carattere geologico sulla natura del terreno.

Nel corso dei lavori si è manifestata, inoltre, la necessità di nuove opere di completamento per l'agibilità e il funzionamento degli uffici, opere ritenute strettamente indispensabili per la realizzazione degli edifici iniziati.

A ciò, come è noto, si è provveduto con la legge 4 febbraio 1967, n. 27, che ha autorizzato l'aumento di due miliardi della spesa prevista dalla citata legge n. 309 del 1957 per la prosecuzione dei lavori.

L'aumento ha consentito il completamento degli edifici destinati a sede della pretura civile e penale e consentirà il completamento del tribunale penale, allocato, previo adattamento, nell'edificio originariamente previsto per la Corte di appello.

Dovrà rinunziarsi al programma di trasferire anche la Corte di appello; ciò, del resto, dal punto di vista funzionale non darà luogo ad inconvenienti poiché la larga disponibi-

lità che residuerà dal trasferimento dei tribunali (civile e penale) nella nuova sede di piazzale Clodio, assicura la piena soddisfazione delle esigenze di detto ufficio superiore nell'attuale Palazzo di giustizia.

Naturalmente, il programma così delineato, mentre da un lato, come si è visto, implica la definitiva ed integrale sistemazione delle necessità edilizie inerenti a tutti gli edifici giudiziari della capitale, dall'altro postula la necessità di un ulteriore stanziamento di lire 6 miliardi, somma quest'ultima con la quale sarà possibile provvedere anche alle costruzioni necessarie per la sistemazione degli uffici giudiziari di primo grado.

Il nuovo stanziamento di cui al presente disegno di legge darà fra l'altro la possibilità di rispettare una visione unitaria delle esigenze dei singoli uffici giudiziari, poiché non v'è dubbio che la parziale realizzazione di tale programma non allevierebbe sostanzialmente l'attuale situazione di disagio in cui versano gli uffici giudiziari di Roma e non eliminerebbe, quindi, tutte le deficienze alle quali si intese ovviare con la creazione della « città giudiziaria »; si compirebbe cioè opera assolutamente non funzionale e disagiata per la classe forense, interessata alla unitarietà della ubicazione delle preture, dei tribunali e della procura e, in definitiva, si renderebbe pressoché vano il pur ingente sforzo finanziario cui lo Stato è andato incontro, dato che, fin dal primo momento, la parte che si verrebbe a realizzare si dimostrerebbe insufficiente ed inadeguata.

D'altra parte, in sede di programmazione economica, è stata esplicitamente considerata, per un ordine di priorità, con riferimento all'edilizia giudiziaria, la delicata situazione degli immobili destinati ai palazzi di giustizia dei grandissimi centri ed in particolare della capitale.

Quanto precede, del resto, è stato puntualizzato nella precedente relazione relativa alla parziale integrazione dello stanziamento di due miliardi, concertata con il Ministero del tesoro, affermandosi in essa che tale integrazione costituiva « solo una tappa verso la soluzione completa e definitiva la quale richiede un ulteriore finanziamento a non lontana scadenza ».

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309 e 4 febbraio 1967, n. 27, per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, è aumentata di lire 6 miliardi per la prosecuzione dei lavori in corso.

### ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1969, lire 2 miliardi per l'anno 1970 e di lire 2 miliardi per l'anno 1971.

### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.